

240. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D.M. 25-1-1996 n. 115

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1996, n. 59.

Epigrafe

Premessa

1. Ambito di applicazione.

2. Documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

3. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

4. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.

5. Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento.

6. Disposizioni transitorie in materia di esercizio delle funzioni relative al diritto di accesso.

7. Modifiche del presente regolamento.

8. Pubblicità.

D.M. 25 gennaio 1996, n. 115 ⁽¹⁾.

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1996, n. 59.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 24, comma 4, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#);

Visto l'art. 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto l'art. 8 del [decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352](#);

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), trasmesso in data 26 novembre 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), compiuta con nota n. 519-32/5-1 U.L. del 24 gennaio 1996;

Adotta il seguente regolamento:

1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) ⁽²⁾, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero di grazia e giustizia e degli organi periferici sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima [legge n. 241 del 1990](#) ⁽²⁾ e dell'art. 8 del [decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352](#) ⁽³⁾.

2. Nel presente regolamento, il termine «Amministrazione» comprende anche gli uffici giudiziari nell'esercizio di funzioni non rientranti fra quelle giurisdizionali.

[\(2\)](#) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

[\(2\)](#) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

[\(3\)](#) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

2. Documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a), del [decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352](#) ⁽³⁾, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i programmi per la collaborazione internazionale in materia penitenziaria e di giustizia quando la loro conoscenza comporti un pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela degli interessi suindicati.

[\(3\)](#) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

3. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del [decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352](#) ⁽³⁾, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- a) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti che contengono notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari e dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità;
- b) atti e documenti attinenti a segnalazioni anche anonime nonché esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
- c) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale nei limiti strettamente necessari ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici;
- d) documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici;
- e) documenti concernenti la sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture dei beni e dell'attività dell'amministrazione;
- f) atti e documenti concernenti l'acquisizione, la protezione e la custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati di pertinenza dall'amministrazione penitenziaria;
- g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici e degli istituti penitenziari nonché la prevenzione e la repressione della criminalità;
- h) atti e documenti in materia di programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, dei materiali e delle scorte dell'amministrazione penitenziaria nei limiti strettamente necessari ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici;
- i) documenti relativi alla sicurezza ed alla protezione del personale dell'amministrazione nonché dei detenuti e degli internati;
- l) documenti relativi alla prima assegnazione, al trasferimento ed alla traduzione dei detenuti e degli internati nonché al loro piantonamento in luoghi esterni di cura;
- m) documenti relativi all'assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari;
- n) documenti relativi a gare d'appalto dichiarate segrete dalla legge.

(3) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

4. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.

1. Ai sensi dell'art. 24, [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) ⁽²⁾, nonché dell'art. 8, comma 5, lettera d), del [decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352](#) ⁽³⁾, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare

o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;
- b) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure non concorsuali concernenti il personale da reclutare;
- c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
- d) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
- e) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all'esaurimento delle procedure concorsuali;
- f) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;
- g) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione;
- h) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale;
- i) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
- l) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
- m) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
- n) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
- o) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti conservati negli archivi di Stato concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dall'art. 21 del [decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#) ⁽⁴⁾;
- p) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;
- q) relazioni alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti nonché atti di promovimento di azioni di responsabilità avanti alle competenti autorità giudiziarie;
- r) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari;
- s) segnalazioni, atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, fino a quando in ordine ad essi non sia stata conclusa la necessaria istruttoria;

t) atti di ultima volontà e i relativi repertori, registri ed indici nonché atti del registro generale dei testamenti durante la vita del testatore, copie dei repertori e dei registri notarili depositati negli archivi notarili.

(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(3) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(4) Riportato alla voce Archivi di Stato.

5. Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento.

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa ne prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale.

6. Disposizioni transitorie in materia di esercizio delle funzioni relative al diritto di accesso.

1. Fino alla costituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#) ⁽⁵⁾, le funzioni relative all'accesso di cui all'art. 6, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352](#) ⁽⁶⁾, sono svolte presso la sede centrale del Ministero di grazia e giustizia dalle segreterie delle Direzioni generali, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ispettorato generale, dell'Ufficio centrale della giustizia minorile e dell'Ufficio centrale degli archivi notarili. Le medesime funzioni sono svolte presso gli uffici periferici dell'amministrazione dalle rispettive segreterie e presso gli uffici giudiziari dalle cancellerie o dalle segreterie giudiziarie.

(5) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(6) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

7. Modifiche del presente regolamento.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.

2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono

adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.

8. Pubblicità.

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dall'Amministrazione sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.

De Agostini Professionale S.p.A.

UIL P.A. PENITENZIARI - 4.20